

Scheda informativa sugli interessi/remunerazione

Articoli 8, 15, 18, 38, 42b, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59 e Allegati 3 e 4 del Regolamento di previdenza

1. Aspetti generali

La presente scheda informativa fornisce una panoramica delle disposizioni contenute nel Regolamento di previdenza di Profond in relazione al tema «**Interessi/remunerazione**».

Nell'allegato, sono elencati tutti gli articoli citati del Regolamento di previdenza.

2. Principi generali

Il **tasso d'interesse dell'avere di vecchiaia** è determinante per la remunerazione degli averi di vecchiaia regolamentari e per i versamenti. È stabilito ogni anno dal Consiglio di fondazione, che tiene conto dell'obiettivo di prestazione strategico di Profond e delle sue possibilità finanziarie.

3. Tasso d'interesse di proiezione (art. 44)

Il **tasso d'interesse di proiezione** è impiegato per il calcolo anticipato degli averi di vecchiaia e delle rendite di vecchiaia all'età di pensionamento (tra cui, il certificato di previdenza). Corrisponde al tasso di interesse tecnico di Profond.

4. Tasso d'interesse tecnico (art. 44, Allegato 3)

Il **tasso d'interesse tecnico** è determinante per il calcolo del capitale di copertura delle rendite, degli accantonamenti tecnici regolamentari, delle somme di riscatto della riduzione della rendita ai sensi dell'art. 18, di altri calcoli tecnici e per l'allestimento del bilancio di Profond. Il tasso d'interesse di proiezione corrisponde al **tasso d'interesse tecnico** di Profond.

Il **tasso d'interesse tecnico** viene inoltre utilizzato per calcolare il finanziamento completo della riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato per uomini e donne, scontando del **tasso d'interesse tecnico** la somma di riscatto da pagare dalla data effettiva di pensionamento fino al versamento effettivo dell'importo necessario

5. Tasso d'interesse di riscatto (art. 18, art. 43, art. 44)

Il **tasso d'interesse di riscatto** è utilizzato per calcolare le somme di riscatto ai sensi dell'art. 43, della rendita di vecchiaia potenziale ai sensi dell'art. 18 e quindi anche per valutare l'adeguatezza del piano di previdenza. Esso ammonta al 2 per cento, se non diversamente concordato nel piano di previdenza.

6. Tasso d'interesse minimo LPP (art. 8, art. 15, art. 44, art. 47)

Il **tasso d'interesse minimo LPP** è determinante per il calcolo delle prestazioni minime LPP, in particolare per il conto testimone LPP. Esso corrisponde al **tasso d'interesse minimo LPP** verificato ed eventualmente adeguato dal Consiglio federale (art. 15 LPP).

Se Lei esce dal rapporto di previdenza nel corso dell'anno o va in pensione, l'avere di risparmio fino al momento dell'uscita è remunerato fondamentalmente al **tasso d'interesse minimo LPP**.

7. Tasso d'interesse di mora (art. 44, art. 45, Allegato 3)

Il **tasso d'interesse di mora** corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP più l'1 per cento (art. 7 OLP). Viene applicato se Profond non ha ancora trasferito la prestazione d'uscita (dopo 30 giorni), nonostante conosca l'ufficio di pagamento del nuovo istituto di previdenza.

In relazione alle spese di incasso, Profond può addebitare gli interessi di mora se il pagamento non viene ricevuto entro i termini di legge (a partire dal 61° giorno dalla data della fattura).

Allegato alla scheda informativa sugli interessi/remunerazione

Art. 8 Esame dello stato di salute, limitazione della copertura assicurativa

[1...- 7...]

8 Se le prestazioni di previdenza sono limitate alle prestazioni minime LPP a causa di una riserva o di una violazione dell'obbligo di informazione, in caso di invalidità l'intera rendita d'invalidità corrisponderà all'avere di vecchiaia risparmiato fino all'insorgere dell'invalidità e non soggetto a riserva per motivi di salute, più la somma degli accrediti di vecchiaia LPP per gli anni mancanti fino all'età ordinaria di pensionamento, senza **interessi**, moltiplicata per l'aliquota di conversione regolamentare all'età ordinaria di pensionamento (vedere Appendice 1). In caso di decesso, la rendita per coniugi o per partner conviventi ammonta al 60 per cento, quella per orfani al 20 per cento della rendita d'invalidità così calcolata. In caso di violazione dell'obbligo di notifica non sussiste alcun diritto a capitali di decesso di cui all'art. 30 cpv. 1.

Art. 15 Accrediti di vecchiaia e averi di vecchiaia

1 Per ogni persona assicurata che soddisfa le condizioni stabilite dal piano di previdenza è gestito un conto di vecchiaia.

Sul conto di vecchiaia sono accreditati:

- accrediti di vecchiaia
- prestazioni d'uscita trasferite da precedenti rapporti di lavoro
- versamenti unici in seguito a divorzio, rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, somme di riscatto, accrediti supplementari, ripartizioni di fondi liberi, ecc.
- gli **interessi**.

La somma di tutti questi importi costituisce l'avere di vecchiaia.

2 L'avere di vecchiaia è ridotto nei casi di:

- prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni
- versamenti parziali in seguito a divorzio.

3 L'ammontare degli accrediti

4 Gli **interessi** sono calcolati sul saldo del conto di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e accreditati sullo stesso conto alla fine di ogni anno civile.

5 Se una persona assicurata esce dal rapporto di previdenza nel corso dell'anno o va in pensione, l'avere di risparmio fino al momento dell'uscita è **remunerato** al **tasso d'interesse minimo** LPP. Ciò non vale per i casi in cui la persona assicurata passa a un nuovo rapporto di previdenza presso un'azienda affiliata a Profond.

Art. 18 Pensionamento anticipato (PA), riscatto della riduzione della rendita

1 Un pensionamento anticipato è possibile al più presto con il raggiungimento dell'età per il pensionamento anticipato.

2 In caso di pensionamento anticipato, la rendita di vecchiaia subisce una riduzione. Per il calcolo della rendita di vecchiaia decurtata sono determinanti l'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento anticipato e l'aliquota di conversione regolamentare corrispondente all'età del pensionamento anticipato.

3 La riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato può essere compensata parzialmente o totalmente versando una somma di riscatto, qualora sia garantito che le possibilità di riscatto ai sensi dell'art. 43 sono esaurite. Su richiesta Profond calcola la somma di riscatto.

4 Per ogni persona assicurata è aperto e tenuto un conto individuale separato e **remunerato** (conto PA). Su questo conto PA sono accreditate le somme di riscatto per il finanziamento della riduzione della rendita e gli **interessi** ai sensi dell'art.44 cpv. 5.

5 Il saldo del conto PA viene convertito e corrisposto sotto forma di rendita di vecchiaia al momento dell'inizio del pensionamento effettivo ai sensi dell'allegato 1. Se la persona assicurata rinuncia al pensionamento anticipato nonostante abbia effettuato riscatti di anni di contribuzione, gli accrediti di vecchiaia sull'avere di vecchiaia cessano quando la rendita di vecchiaia potenziale è superata almeno del cinque per cento. L'avere sul conto PA continua a maturare **interessi** ai sensi dell'art. 44 cpv. 6..

[6...- 7...]

Art. 38 Versamenti supplementari straordinari

1 Il Consiglio di fondazione decide annualmente, nei limiti delle possibilità finanziarie di Profond, in merito a un eventuale versamento supplementare straordinario nonché a un eventuale adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi.

2 Esso tiene in considerazione la **remunerazione** degli averi di vecchiaia delle persone assicurate così come l'ammontare delle rendite in corso nell'andamento temporale e mira ad una parità di trattamento tra le persone assicurate ed i beneficiari di rendite.

3 Le persone beneficiarie di rendite non possono rivendicare alcun diritto sul mantenimento di un versamento supplementare straordinario anche se questo è stato concesso ripetutamente.

Art. 39 Versamento

[1...- 6...]

7 Profond versa una prestazione d'uscita sotto forma di capitale invece della rendita se, al momento in

cui sorge il diritto alla rendita, la rendita annua di vecchiaia o la rendita annua d'invalidità in caso d'invalidità completa è inferiore al 10 per cento, la rendita per coniugi è inferiore al 6 per cento e la rendita per figli è inferiore al 2 per cento della rendita minima di vecchiaia AVS. Qualora la persona avente diritto abbia adempiuto completamente al proprio obbligo di cooperazione, dopo 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione rilevante per il versamento, le prestazioni di rendita o sotto forma di capitale sono **remunerate** al **tasso d'interesse minimo** LPP. [8...-9...]

Art. 42b Credito in caso di incapacità di pagamento del datore di lavoro

Se il contratto di affiliazione viene sciolto a seguito di incapacità di pagamento del datore di lavoro, i beneficiari di rendite restano in Profond. Profond ha il diritto di richiedere al datore di lavoro un finanziamento completo delle prestazioni di rendita alla data dello scioglimento del contratto di affiliazione. Questo credito è calcolato sulla base del **tasso d'interesse** tecnico secondo la DTA4 con tavola periodica nella versione di volta in volta valida dedotti 25 punti base per la copertura del rischio di mortalità.

Art. 43 Prestazione d'entrata, riscatto

[1...-3...]

4 L'ammontare della somma di riscatto massima possibile corrisponde alla differenza tra l' avere di vecchiaia massimo possibile e l' avere di vecchiaia effettivamente disponibile alla data del riscatto. L' avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano di previdenza, **remunerati** con il **tasso d'interesse di riscatto** ai sensi dell'art. 44 fino all'età alla data del riscatto (al massimo tuttavia fino al raggiungimento dell'età di riferimento, assumendo che la persona sia assicurata con il salario di risparmio attualmente assicurato dal primo momento possibile ai sensi del piano di previdenza (inizio dell'assicurazione di risparmio)). [5...]

Art. 44 Tassi d'interesse

1 Per le varie questioni commerciali, tecniche e amministrative, Profond applica **tassi d'interesse** diversi. Se non prescritti dalla legge, essi sono stabiliti dal Consiglio di fondazione dopo aver consultato il perito in materia di previdenza professionale.

2 Il **tasso d'interesse** tecnico è determinante per il calcolo del capitale di copertura delle rendite, degli accantonamenti tecnici regolamentari, delle somme di riscatto della riduzione della rendita ai sensi dell'art. 18, di altri calcoli tecnici e per l'allestimento del bilancio di Profond.

3 Il **tasso d'interesse di proiezione** è impiegato per il calcolo anticipato degli averi di vecchiaia e delle rendite di vecchiaia all'età di pensionamento. Corrisponde al **tasso d'interesse** tecnico di Profond. Nei piani di previdenza decisi prima del 1° gennaio 2021 non viene

più applicato nessun eventuale **tasso di proiezione** divergente.

4 Il **tasso d'interesse di riscatto** è utilizzato per calcolare le somme di riscatto ai sensi dell'art. 43, della rendita di vecchiaia potenziale ai sensi dell'art. 18 e quindi anche per valutare l'adeguatezza del piano di previdenza. Esso ammonta al 2 per cento, se non diversamente concordato nel piano di previdenza.

5 Il **tasso d'interesse dell' avere di vecchiaia** è determinante per la **remunerazione** degli averi di vecchiaia regolamentari e per i versamenti. È stabilito ogni anno dal Consiglio di fondazione, che tiene conto dell'obiettivo di prestazione strategico di Profond e delle sue possibilità finanziarie.

6 Il **tasso d'interesse minimo** LPP è determinante per il calcolo delle prestazioni minime LPP, in particolare per il conto testimone LPP. Esso corrisponde al **tasso d'interesse minimo** LPP verificato ed eventualmente adeguato dal Consiglio federale (art. 15 LPP).

7 Il **tasso d'interesse di mora** corrisponde al **tasso d'interesse minimo** LPP più l'1 per cento (art. 7 OLP).

Art. 45 Scadenza della prestazione d'uscita

1 Se il rapporto di previdenza si estingue prima che si verifichi un evento previdenziale, senza che giungano a scadenza prestazioni previdenziali ai sensi del presente regolamento, la persona assicurata esce da Profond al termine dell'ultimo giorno del rapporto di lavoro e giunge a scadenza la prestazione d'uscita.

2 La prestazione d'uscita deve essere **remunerata** dal primo giorno seguente l'uscita da Profond, ai sensi dell'art. 15, cpv. 2 LPP.

3 Gli **interessi di mora** secondo l'art. 7 OLP sono da versare solo se la prestazione d'uscita non è versata entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni necessarie sulla sua utilizzazione. [4...-5...]

Art. 46 Importo della prestazione d'uscita

1 La prestazione d'uscita è calcolata in base agli art. 15, 17 e 18 LFLP. La prestazione d'uscita corrisponde all'importo maggiore che risulta dal paragone dei seguenti metodi di calcolo.

2 Metodo di calcolo 1 (avere di vecchiaia, art. 15 e 18 LFLP): la prestazione d'uscita corrisponde all' avere di vecchiaia regolamentare acquisito alla data d'uscita.

3 Metodo di calcolo 2 (importo minimo, art. 17 LFLP): la prestazione d'uscita corrisponde alla somma

- delle prestazioni d'entrata apportate e delle somme di riscatto con **interessi** (il **tasso d'interesse** corrisponde al **tasso minimo** LPP) e
- dei contributi di risparmio versati dalla persona assicurata con gli **interessi** (il **tasso d'interesse** corrisponde al **tasso minimo** LPP), incluso un supplemento del 4 per cento calcolato per ogni anno di età a partire dall'età di 20 anni, ma al massimo al 100 per cento. Per i contributi secondo l'art. 9 cpv. 12 non è applicato alcun supplemento del 4 per cento calcolato per ogni anno di età a partire dall'età di 20 anni.

Art. 47 Utilizzo della prestazione d'uscita

1 La prestazione d'uscita è versata al nuovo istituto di previdenza a favore della persona assicurata.

2 Le persone assicurate che non si affiliano a un nuovo istituto di previdenza devono comunicare a Profond se la prestazione d'uscita deve essere utilizzata

- per l'apertura di un conto di libero passaggio oppure
- per la costituzione di una polizza di libero passaggio.

Se manca questa comunicazione, Profond versa la prestazione d'uscita, incluso l'**interesse minimo** LPP, alla Fondazione istituto collettore LPP, al più presto dopo sei mesi ed al più tardi entro due anni dal verificarsi del caso di libero passaggio
[3...-4...]

Art. 48 Divorzio

[1...- 5...]

6 In caso di concessione di una rendita vitalizia, questa è versata da Profond al coniuge beneficiario oppure è trasferita nella sua previdenza. Se il coniuge avente diritto percepisce una rendita d'invalidità intera oppure ha già raggiunto l'età minima per un pensionamento anticipato, può richiedere il versamento di questa rendita. Qualora avesse già raggiunto l'età di riferimento, la rendita è versata al coniuge oppure al suo istituto di previdenza se, in base al relativo regolamento, può ancora effettuare dei riscatti. Nel caso in cui non sia Profond a versare direttamente la rendita vitalizia, essa la trasferisce all'istituto di previdenza o alla fondazione di libero passaggio del coniuge avente diritto, in base alle modalità previste dall'art. 19j OLP (in caso di indicazioni mancanti, alla fondazione istituto collettore LPP). L'ammontare del trasferimento annuo è **remunerato** con un **tasso d'interesse** pari alla metà del **tasso d'interesse** regolamentare valevole nel rispettivo anno, secondo l'art. 44, cpv. 5. Profond ha la facoltà di concordare con il coniuge avente diritto una liquidazione unica sotto forma di capitale anziché il trasferimento della rendita.

Art. 59 Misure in caso di copertura insufficiente

1 Se Profond presenta una copertura insufficiente che secondo il perito in materia di previdenza professionale può compromettere la sicurezza delle prestazioni regolamentari, il Consiglio di fondazione emana misure adeguate per ristabilire in tempo utile l'equilibrio attuariale del bilancio tecnico. Sulla base delle disposizioni legali, il Consiglio di fondazione può adottare in particolare le seguenti misure:

- adeguamenti negli investimenti di capitale
- adeguamenti a livello di finanziamento e prestazioni
- riduzione del tasso di **remunerazione** interna durante il periodo di copertura insufficiente
- limitazioni per prelievi anticipati per il finanziamento di proprietà d'abitazioni durante il periodo di copertura insufficiente.

[2...- 4...]